


ORIGINALE



COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE VALORI AREE EDIFICABILI AI FINI ICI


L'anno duemiladieci il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 17:00 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano.

ZANON DOMENICO	SINDACO	P
GUMIERO ANDREA	VICE SINDACO	P
SERATO CARLO	ASSESSORE	P
SCIRE' SALVATORE	ASSESSORE	P
ANDRETTA CHIARA	ASSESSORE	P
DITTADI SONIA	ASSESSORE	P
BELLOTTO GIANFRANCO	ASSESSORE	P

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Sig. D'ALESSANDRO EMANUELLA
Il Sig. ZANON DOMENICO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a discutere sull'oggetto sopraindicato.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto



Il Presidente
ZANON DOMENICO



Il Segretario Generale
D'ALESSANDRO EMANUELLA

N. 134 Reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, Testo Unico - D.lgs. 267/2000)
Su conforme dichiarazione del Messo, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata dal giorno 10 MAR. 2010 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Addì 10 MAR. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ALESSANDRO EMANUELLA



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Messo C. le attesto che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 10 MAR. 2010 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Addì 10 MAR. 2010

IL MESSO COMUNALE
Sacchetto Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (D.Lgs. 267/2000, art. 134, c. 4);
 è divenuta esecutiva il giorno
essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (D.Lgs. 267/2000, art. 134, c. 3).
Addì 10 MAR. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ALESSANDRO EMANUELLA



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 9/01/2009 con la quale veniva adottato il Piano degli Interventi;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 16/04/2009 con la quale veniva approvata la prima fase del Piano nonché riadottato parte del piano stesso in accoglimento parziale alle osservazioni presentate;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28/10/2009 con la quale venivano approvati gli elaborati definitivi nonché riadottata la terza fase del Piano;

VISTO:

- l'art. 5 del D.Lgs 30.12.1992 n. 504 che al 5° comma testualmente recita: "Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche";
- l'art. 59 comma 1 lett. g) del D.lgs 446/97 il quale prevede che i Comuni con proprio Regolamento possono determinare periodicamente i valori venali in commercio delle aree fabbricabili;
- l'art. 5 del Regolamento per l'Imposta Comunale sugli Immobili il quale prevede che la Giunta Comunale possa indicare i valori venali minimi delle aree fabbricabili, non sottoponendo a verifica coloro i quali abbiano assunto a base imponibile un importo superiore o uguale ai valori minimi fissati dalla delibera della Giunta salvo che il valore venale dell'area fabbricabile risulti comprovato in documenti quali atti di compravendita e perizie di stima;

RILEVATO CHE la finalità delle suddette norme è quella di definire, unicamente ai fini accertativi dell'I.C.I., valori minimi di riferimento per le diverse zone del territorio comunale, fermo restando che il valore che il contribuente è tenuto a dichiarare come base imponibile, è quello venale in comune commercio e che pertanto nel momento in cui il contribuente disponga di atti che esplicitino il valore venale in commercio di una determinata area, tale importo, costituirà la base imponibile per l'accertamento;

ATTESO, dunque, che, ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento per l'imposta comunale sugli immobili, il presente provvedimento non assume carattere di limite invalicabile del potere di accertamento ma solamente di determinazione di valori minimi in assenza di atti pubblici o privati da cui derivi il valore di mercato dell'area stessa;

CONSIDERATO che per la quantificazione dei valori espressi in tabella allegata sub A si sono considerati sia la conoscenza diretta dei valori commerciali delle aree nel territorio comunale, che i valori di aree omogenee presenti nei territori limitrofi derivanti dalle delibere di determinazione dei valori venali minimi in comune commercio;

DATO ATTO che la definizione dei valori delle aree edificabili ai fini ICI non costituisce violazione del divieto di aumentare l'imposizione tributaria di cui al comma 30 dell'art. 77-bis della L. 133/2008 così come chiarito anche dalla Corte dei Conti Lombardia, Sezione Regionale di Controllo, con il parere n. 1004 del 16/11/2009;

DATO ATTO che, al fine del riconoscimento anche tributario del periodo di salvaguardia, in caso di variante alla pianificazione urbanistica eventualmente approvata nel corso dell'anno, è

considerato congruo un abbattimento del 30% sui valori applicabili in forza della nuova previsione, nel periodo compreso tra l'adozione e l'approvazione della variante stessa;

VISTO il prospetto (allegato A) dei valori venali minimi delle aree edificabili distinto per zone omogenee;

VISTI ED ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dall'art. 49 – 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

CON l'assistenza del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI unanimi e favorevoli legalmente espressi ai sensi della vigente normativa;

DELIBERA

1. di approvare i seguenti valori delle aree edificabili, significando che per l'esercizio 2010 non saranno sottoposti a verifica tributaria coloro i quali avranno assunto, quale base imponibile delle aree fabbricabili, un valore venale pari o superiore a quello indicato nel prospetto **allegato "A"** salvo che il valore venale dell'area fabbricabile risulti comprovato da atti pubblici, scritture private o altro documento idoneo a qualificarne il valore commerciale (perizie di stima, ecc.);
2. di precisare che ai sensi del vigente regolamento sull'Imposta Comunale sugli Immobili il presente provvedimento non assume carattere di limite invalicabile del potere di accertamento ma solamente di determinazione di valori minimi rettificabili dall'ufficio tributi allorché sia riscontrabile da atti pubblici o privati che il possessore abbia dichiarato valori maggiori;
3. di dichiarare, con separata votazione che riporta il medesimo esito, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ESAMINATA la proposta di deliberazione

ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della stessa.

Il Responsabile del Servizio
SIMONETTO MIRKA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ESAMINATA la proposta di deliberazione

ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della stessa.

Il Responsabile del Servizio
SIMONETTO MIRKA

Dichiaro che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal ...1.0.MAR.2010.... per 15 giorni consecutivi.

Addi _____

IL MESSO COMUNALE
Sacchetto Michele

Determinazione dei valori delle aree edificabili anno 2010

allegato A

ATO	DESCRIZIONE	A e B		C1 - C2 urbanizzata		C2 da urbanizzare		Accordo sottoscritto urbaniz.		Accordo sottoscritto da urbaniz.		C1-1 (intervento puntuale)		D1 urbaniz.		D1 da urbaniz.		D2 urbaniz.		D2 da urbaniz.		P.S. (perequazione per la concentrazione dei servizi)	
		€/mc	€/mq	€/mc	€/mq	€/mc	€/mq	€/mc	€/mq	€/mc	€/mq	€/mc	€/mq	€/mq	€/mq	€/mq	€/mq	€/mq	€/mq	€/mq	€/mq	€/mq	€/mq
A.1.1.	MUSON VECCHIO-VANDURA-ORCONE											90,00											10,00
A.1.2.	CENTRO DI BIOTRATTAMENTO											90,00											10,00
A.1.3.	MUSON VECCHIO-RUSTEGA-MARZENEGO											90,00											10,00
A.2.1	STRAELLE											90,00											10,00
R.1.1.	CENTRO STORICO DI CAMPOSAMPIERO	160,00																					10,00
R.2.1.	CAMPOSAMPIERO	160,00		127,00		90,00		224,00			174,00												10,00
R.2.2	AREA OSPEDALIERA			127,00		90,00																	10,00
R.2.3.	SAN MARCO			127,00		90,00		190,00			140,00												10,00
R.2.4	CAMPOSAMPIERO EST			127,00		90,00						90,00	100,00	50,00	100,00	50,00	100,00	50,00	100,00	50,00	50,00	10,00	10,00
R.2.5	RUSTEGA			117,00		80,00		170,00			120,00		85,00	50,00	85,00	50,00	85,00	50,00	85,00	50,00	50,00	10,00	10,00
R.3.1.	POLO PRODUTTIVO			117,00		80,00		180,00			130,00		100,00	50,00	100,00	50,00	100,00	50,00	100,00	50,00	50,00	10,00	10,00

- I valori non si applicano nei casi in cui il valore venale dell'area fabbricabile risulti comprovato in documenti pubblici o privati (art. 6 del vigente regolamento comunale I.C.I.).
- Nel periodo tra l'adozione e l'approvazione del P.I. o sue varianti i valori riportati in tabella s'intendono ridotti del 30%.
- I valori sopra riportati si applicano anche per cubature residue su mappali all'urbano purchè la residua cubatura superi i 300 mc.
- Le aree con destinazione D2 (commerciali-industriali-artigianali) presenti già nel vecchio PRG mantengono valore venale minimo invariato
- Le aree in cui ricadono "attività produttive in zona impropria" (L.R. 11/1987) si equiparano al valore di una D1 da urbanizzare ricadente nell'Ato R.2.5.
- Il valore delle aree ricadenti nelle seguenti ZTO: F1, F2, FA, FB, SA, SBc, SBr, SC, salvo specifica diversa previsione, si equipara a quello di una ZTO: P.S. (perequazione per la concentrazione di servizi) cioè 10 €/mq.
- Il valore delle aree ricadenti in Zto:F3 è pari a 100 € al mq di superficie coperta.

